

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ORGANIZZAZIONE PARTECIPATA A SOSTEGNO DI INIZIATIVE
PROMOSSE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI
ANNO 2026

Art. 1 – Finalità e oggetto

1. Il Consiglio regionale del Piemonte, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 dello Statuto, nonché della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (*Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico*), sostiene eventi, convegni, riunioni, mostre, celebrazioni, rassegne e manifestazioni istituzionali a carattere culturale, formativo, scientifico, etico, sociale, sportivo, educativo, artistico, ambientale, turistico-promozionale (di seguito "iniziative"), che perseguono le finalità di cui al titolo I dello Statuto, anche diretti alla valorizzazione del territorio e della società piemontese e al recupero delle tradizioni e delle tipicità regionali.
2. Le iniziative devono essere senza scopo di lucro, aperte al pubblico e sono realizzate su proposta o in collaborazione con enti pubblici o privati che non perseguono scopo di lucro.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale procede all'organizzazione partecipata di iniziative, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della l.r. 6/1977, con assunzione parziale dei relativi oneri di spesa o con altre forme di sostegno
4. Gli enti pubblici e privati possono presentare istanza di organizzazione partecipata nel rispetto dei "*Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di patrocinii in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6*" *approvazione nuovo testo e abrogazione deliberazione Ufficio di Presidenza 259/2024 e deliberazione Ufficio di Presidenza 22/2025*" (di seguito "Criteri"), approvati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 324/2025, e secondo le modalità e i limiti individuati nel presente avviso.

Art. 2 – Tematiche delle organizzazioni partecipate

1. Si considerano organizzazioni partecipate le iniziative svolte dal Consiglio regionale in collaborazione con enti pubblici e privati, inerenti a tematiche finalizzate a:
 - a) valorizzare il territorio piemontese promuovendo tradizioni, usi, costumi e peculiarità locali, favorendo la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale e coinvolgendo attivamente la comunità, attraverso progetti che rafforzino l'attrattività del territorio, sostengano la continuità e la diffusione dell'identità locale;
 - b) favorire la conoscenza della storia del Piemonte, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale, delle tradizioni locali, delle minoranze linguistiche, del sapere scientifico,

dell'innovazione e dello sviluppo economico, al fine di mantenere viva la memoria delle radici storiche e culturali della Regione come previsto dalla legge regionale n. 15/2022 che ha istituito la *"Festa del Piemonte – Festa dël Piemont"*;

- c) valorizzare la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale piemontese, promuovendo la diffusione delle tradizioni culturali del Piemonte, del suo patrimonio linguistico, delle sue originali consuetudini popolari, di cui fanno parte numerose manifestazioni tipiche della tradizione del territorio, come le rievocazioni storiche e gli eventi natalizi, tutte realtà che hanno origine nella ricca e variegata cultura popolare che caratterizza il territorio;
- d) promuovere e sostenere eventi di elevato profilo culturale che si caratterizzino per un forte impatto sull'attrattività turistica del territorio;
- e) valorizzare, con particolare riguardo ai siti Unesco, il patrimonio regionale di valore universale che racconta la storia, le tradizioni e l'identità della regione;
- f) valorizzare, ai sensi della legge regionale n. 8/2022 *"Istituzione della giornata regionale del valore alpino"*, le attività degli alpini in Piemonte, in particolare quelle rivolte ai giovani, promuovendo la conoscenza dei luoghi storici e culturali legati agli alpini;
- g) celebrare ricorrenze istituzionali, giornate celebrative regionali, nazionali e internazionali, solennità civili e anniversari legati alla storia e alla cultura del Piemonte, con particolare attenzione alle iniziative legate alle ricorrenze di avvenimenti, tradizioni e figure significative della storia del Piemonte;
- h) valorizzare la riscoperta delle tradizioni agricole e gastronomiche del territorio, le eccellenze enogastronomiche piemontesi, i distretti del cibo e la filiera locale;
- i) sostenere la promozione della salute, con particolare riguardo alla diffusione, soprattutto tra i giovani, dell'equilibrio tra benessere fisico, mentale e sociale;
- l) promuovere le campagne di sensibilizzazione sulle opportunità di prevenzione offerte dalla sanità regionale, dalle associazioni e dagli enti di ricerca;
- m) sostenere, in ottemperanza agli obiettivi di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 155/2024, eventi di beneficenza e campagne di comunicazione e raccolta fondi con finalità filantropica e sociale, con precipua attenzione a eventi dedicati alla tutela dei diritti dell'infanzia, al contrasto alla povertà e all'inclusione sociale ed educativa delle persone con disabilità;
- n) diffondere la conoscenza degli sport storici, delle discipline tradizionali e dei giochi popolari piemontesi, come previsto dalla legge regionale n. 23/2020, e valorizzare la storia dello sport piemontese e dei giochi popolari;
- o) avvicinare gli studenti e i giovani ai valori della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva e sensibilizzarli sulle tematiche promosse dal Consiglio regionale.

2. Le istanze devono riguardare le iniziative aventi inizio e termine nel periodo 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026, salvo quelle inerenti alle iniziative di dicembre, la cui conclusione sia comunque prevista entro il 10 gennaio 2027.

Art. 3 - Soggetti ammessi a presentare istanza

1. Possono presentare istanza di organizzazione partecipata:

- a) tutti gli enti pubblici;
- b) gli enti privati (enti, istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, comitati privati ed enti ecclesiastici) senza scopo di lucro in base ai loro statuti e atti costitutivi. Sono comprese le articolazioni territoriali degli enti privati che, pur prive di un proprio statuto o atto costitutivo, operano nel rispetto dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente nazionale o regionale a cui fanno riferimento.

2. I soggetti ammessi a presentare istanza:

- a) sono legalmente costituiti e in possesso di codice fiscale o di partita IVA;
- b) hanno almeno una sede nel territorio regionale salvo che, pur non avendo sede nel territorio regionale, propongano un'iniziativa coerente con le tematiche di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) non perseguono scopo di lucro in base ai loro statuti o atti costitutivi.

3. In caso di iniziative proposte in via associata, anche temporanea, tra più enti, l'istanza è presentata da un qualunque soggetto partecipante. Tutti i soggetti devono comunque essere in possesso dei requisiti di ammissione. L'accordo di associazione deve essere comunicato all'atto di presentazione della domanda e deve indicare il soggetto capofila nonché la denominazione di tutti gli altri partecipanti.

4. La titolarità o la partecipazione agli organi collegiali dei soggetti richiedenti deve avere carattere onorifico ed essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono comunque ammessi a presentare domanda i soggetti che erogano a favore dei membri dei propri organi decisionali una qualsiasi remunerazione, solo se in via occasionale e purché:

- a) tale elargizione costituisca compenso di un'attività non riconducibile alla carica e sia proporzionata alla prestazione resa, nonché all'importo complessivo erogabile dal Consiglio regionale;
- b) sia accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale;
- c) non si rinvergano, negli statuti degli enti istanti, disposizioni ostative.

5. Non sono ricevibili le istanze provenienti da persone fisiche, dai partiti politici, dalle organizzazioni sindacali, nonché dalle società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali iscritte al RUNTS.

Art. 4 – Iniziative oggetto di contributo e limite minimo di spesa complessiva

1. Le iniziative devono prevedere una spesa complessiva, indicata nel preventivo finanziario, pari o superiore a **euro 10.000,01** a pena di irricevibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

2. La richiesta di organizzazione partecipata di cui al presente avviso è compatibile con ulteriori richieste di contributi pubblici presso altri enti.

Art. 5 – Termini di presentazione delle istanze

1. L'istanza di organizzazione partecipata deve essere presentata tassativamente e a pena di irricevibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 1, prima che l'iniziativa abbia inizio, in osservanza dei seguenti termini:

- a) **entro il 16 gennaio 2026** per le iniziative che iniziano tra il **1° gennaio e il 16 febbraio 2026**; per le sole iniziative che hanno inizio entro il **10 gennaio 2026** è consentito che l'istanza sia presentata anche ad iniziativa avviata, purché entro la conclusione della stessa e comunque non oltre il **16 gennaio 2026**;
- b) **almeno 30 giorni prima** per le iniziative che iniziano tra il **17 febbraio e il 30 luglio 2026**;
- c) **entro il 1° luglio 2026** per le Iniziative che iniziano tra il **1° agosto e il 30 settembre 2026**;
- d) **almeno 30 giorni prima** per le iniziative che iniziano tra il **1° ottobre 2026 e il 30 novembre 2026**;
- e) **entro il 2 novembre 2026** per le iniziative che iniziano tra il **1° dicembre 2026 e il 31 dicembre 2026**.

Art. 6 – Presentazione dell'istanza

1. L'istanza deve essere presentata **esclusivamente attraverso la piattaforma Moon**, accessibile dal sito istituzionale del Consiglio regionale al seguente link <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/organizzazioni-partecipate> previa autenticazione tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS) del legale rappresentante dell'ente richiedente o del suo delegato, ove individuato.

2. L'istanza è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00 disciplinata dal d.p.r. 642/1972. L'eventuale esenzione deve essere dichiarata. Si precisa che dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono esentate le pubbliche amministrazioni, le onlus, le cooperative sociali iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e gli enti ecclesiastici.

3. In fase di compilazione dell'istanza sulla piattaforma Moon, il richiedente è tenuto a:

- a) indicare la natura giuridica, la sede legale e le eventuali sedi operative del soggetto richiedente;
- b) indicare il nominativo del legale rappresentante o del soggetto eventualmente delegato alla presentazione dell'istanza, ove individuato;
- c) indicare la data di inizio e di fine dell'iniziativa, nonché il luogo di svolgimento;
- d) dichiarare che l'iniziativa non ha fini di lucro;
- e) dichiarare se l'iniziativa è accessibile alle persone con disabilità;
- f) dichiarare se l'evento ha o meno carattere benefico: in caso affermativo deve essere indicato l'ente/gli enti a cui vengono devoluti i proventi;
- g) dichiarare che per l'iniziativa le previsioni di spesa rispettano i limiti previsti dall'articolo 4, comma 1;
- h) indicare, nel caso di iniziative proposte in forma associata, il soggetto capofila, nonché la denominazione di tutti gli altri partecipanti;
- i) indicare il nominativo del referente dell'iniziativa;

l) rilasciare la dichiarazione di responsabilità dell'intera organizzazione dell'evento, nonché la dichiarazione di titolarità ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 122/2010;

m) rilasciare, in caso di iniziative sportive, la dichiarazione da cui deve risultare che l'evento è da considerarsi "Plastic Free", in base a quanto previsto dalle "Prime linee guida relative all'organizzazione di manifestazioni sportive libere dalla plastica" adottate con D.G.R. n. 12-372 dell'11.10.2019.

Art. 7 – Documentazione da allegare all'istanza

1. All'istanza devono essere allegati, a pena di irricevibilità ai sensi dell'articolo 8 comma 1, i seguenti **documenti esclusivamente in formato pdf:**

a) allegato A – Proposta di organizzazione partecipata: tale documento deve contenere la descrizione esaustiva del programma e delle finalità dell'iniziativa e deve specificare la coerenza del progetto con le tematiche e gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1; tale documento deve essere redatto su carta intestata dell'ente;

b) allegato B - Preventivo finanziario, nel quale devono essere indicati:

- il totale delle entrate previste per la realizzazione dell'iniziativa, comprensive di eventuali finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati (con esclusione delle somme percepite a titolo liberale destinate a scopi benefici), nonché di eventuali altre entrate (a titolo meramente esemplificativo: entrate per vendita di biglietti, quote di iscrizione o altre forme di ingresso a pagamento, entrate da somministrazione di bevande e alimenti);
- il totale delle spese, da indicarsi al lordo dell'IVA, previste per la realizzazione dell'iniziativa, suddivise tra le singole macrovoci di cui al preventivo finanziario;

c) in caso di presentazione dell'istanza da parte di un soggetto delegato, atto di delega e documenti di identità del delegante e del delegato.

2. L'istanza è altresì corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto in formato pdf.

Art. 8 – Condizioni di ricevibilità dell'istanza

1. Il rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, comma 1 costituisce condizione di ricevibilità dell'istanza.

2. Non sono ricevibili le proposte relative a iniziative che presentino un preventivo finanziario in attivo.

3. La presentazione di un'istanza di organizzazione partecipata preclude la facoltà di presentare presso il Consiglio regionale altra istanza di organizzazione diretta, partecipata o di patrocinio oneroso, per la medesima iniziativa nel corso dello stesso anno solare.

Art. 9 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili unicamente le spese direttamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa, intestate al soggetto richiedente o, in caso di iniziativa proposta in forma associata, ai soggetti partecipanti, rientranti nelle seguenti macrovoci di spesa:

- a) spese di affitto e allestimento di locali, spazi, impianti e strutture destinate alla realizzazione dell'iniziativa, compresi i noleggi e le attività di montaggio, smontaggio e trasporto, spese per spettacoli luminosi e sonori, spese per acquisto di corone celebrative;
- b) spese per servizi grafici e tipografici relativi a prodotti non destinati alla vendita (sono compresi nella seguente tipologia di spesa i costi sostenuti per la realizzazione di stampati attinenti alla manifestazione);
- c) spese di promozione e comunicazione dell'iniziativa;
- d) spese per l'acquisto di beni di modico valore, avente carattere puramente simbolico e non destinato a formare un vantaggio economico, finalizzati a premiazioni e partecipazione;
- e) compensi per relatori, esperti, docenti, artisti, animatori musicali e ricreativi, la cui partecipazione sia prevista nel programma dell'iniziativa e relative spese di ospitalità (vitto, alloggio e viaggio), esclusi comunque i rimborsi spese (sono compresi nella presente tipologia di spesa i costi relativi alle risorse umane non legate da un rapporto di lavoro dipendente, ma impiegate in attività direttamente riferibili all'evento con contratti di lavoro autonomo, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o prestazioni occasionali).

Per relatori, esperti e docenti (salvo eccezioni legate al profilo professionale del relatore) sono previsti i seguenti tetti massimi giornalieri (8 ore) di spesa ammissibili:

- fino a euro 1.000,00 per professionalità di livello universitario aventi qualifica di professori ordinari
- fino a euro 750,00 per professionalità di livello universitario aventi qualifica di professori associati
- fino a euro 450,00 per professionalità non di livello universitario esperti nella materia richiesta.

Per **vitto e alloggio** sono previsti i seguenti tetti massimi di spesa ammissibili:

- fino a euro 30,00 a pasto (solo pasti principali, escluse le colazioni);
- fino a euro 120,00 a pernottamento.

Il costo del pernottamento sarà riconosciuto solo allorquando l'orario di inizio e/o conclusione dell'evento renda inconciliabile il viaggio di rientro.

Le spese di viaggio comprendono i rimborsi per l'utilizzo di mezzi di trasporto, noleggio autovetture e uso di taxi.

- f) spese di ospitalità (vitto, alloggio e viaggio, esclusi comunque i rimborsi spese) sostenute da associazioni di volontariato iscritte al RUNTS a favore dei volontari la cui partecipazione sia prevista nel programma dell'iniziativa.

Per le specifiche delle spese e dei tetti massimi si rimanda a quanto indicato alla lettera e);

- g) spese di personale dipendente nel limite del 20 per cento di tale voce, esclusi comunque i rimborsi spese;
- h) spese per diritti d'autore sostenute in favore di SIAE o di altri organismi legalmente riconosciuti;
- i) spese relative al sostegno per la pubblicazione di prodotti editoriali, su supporto cartaceo o informatico, stampati a carattere informativo o promozionale, nonché le spese per la realizzazione di opere audiovisive di cui all'articolo 5 dei Criteri, purché relative a prodotti non destinati alla vendita;
- l) spese direttamente riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa che si esauriscono con la stessa (a titolo esemplificativo: spese per allacciamento luce, riscaldamento e spese telefoniche);
- m) altre spese, non rientranti nelle macrovoci precedenti e strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal soggetto istante (a titolo esemplificativo: spese di affissione, assicurazione, spese per la redazione del piano per la sicurezza e relativo personale addetto, assistenza infermieristica e servizio autoambulanza).

2. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di vitto non inerenti all'ospitalità di cui al comma 1, lettere e) ed f). Sono ammissibili le spese relative al prodotto caratterizzante l'iniziativa specifica;
- b) spese generali e di segreteria sostenute per l'iniziativa;
- c) spese per acquisto di beni strumentali e durevoli;
- d) spese ordinarie di funzionamento o gestione dell'ente pubblico o privato;
- e) spese per premi in denaro (ad eccezione delle borse di studio, che dovranno essere quantificate e dettagliate);
- f) spese inerenti al restauro e al ripristino di beni;
- g) costi sostenuti per l'utilizzo di mezzi propri.

Art. 10 – Valutazione dell'iniziativa e deliberazione del contributo.

1. Gli uffici competenti verificano la sussistenza delle condizioni di ricevibilità di cui all'articolo 8 e procedono alla sommaria istruttoria dell'istanza.
2. All'esito della sommaria istruttoria di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza valuta l'ammissibilità dell'istanza accertando la coerenza dell'iniziativa alle tematiche di cui all'articolo 2, comma 1, e, in caso di esito positivo, delibera la partecipazione del Consiglio regionale alla realizzazione dell'iniziativa, definendo la percentuale da applicare alle spese preventivate dall'istante e valutate ammissibili e quantificando l'importo massimo del contributo erogabile secondo quanto previsto dall'articolo 11.
3. L'esito della deliberazione assunta dall'Ufficio di Presidenza è comunicato ai soggetti istanti.
4. L'Ufficio di Presidenza, in base alla tipologia e alla rilevanza dell'iniziativa proposta, valuta l'opportunità di svolgere presso la propria sede eventi dedicati alla presentazione della manifestazione.

Art. 11 – Quantificazione del contributo erogabile.

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 18, la quantificazione del contributo da parte dell'Ufficio di Presidenza tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) attinenza con le tematiche del piano di attività;
 - b) rilevanza territoriale dell'iniziativa;
 - c) dimensione territoriale dell'ente proponente e del luogo ove si svolge l'evento;
 - d) valenza culturale, formativa, scientifica, etica, sociale, sportiva, educativa, artistica, ambientale, turistico promozionale dell'iniziativa;
 - e) impatto sull'immagine del Consiglio regionale;
 - f) acquisizione di patrocinii gratuiti da parte del Comune e/o della Città Metropolitana di Torino e/o della Provincia di riferimento e/o di altri enti istituzionali;
 - g) eventuale natura benefica dell'evento.
2. La partecipazione del Consiglio regionale alla spesa prevista per ciascuna iniziativa non può essere superiore al **75 per cento** delle spese **valutate ammissibili** e non può comunque essere superiore a **euro 15.000,00**.
3. Il contributo è liquidato al netto della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a).

ART. 12 - Obblighi e responsabilità dei soggetti istanti

1. A seguito della presentazione dell'istanza, nelle more dell'adozione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 10, comma 2, la struttura competente invia al soggetto richiedente il logo del Consiglio regionale e le istruzioni per il suo utilizzo.
2. Il logo deve essere apposto su tutto il materiale di comunicazione dell'iniziativa, con l'obbligo di darne adeguata visibilità con modalità congrue alla dignità istituzionale del Consiglio regionale.
3. Il materiale di comunicazione deve essere preventivamente sottoposto agli uffici competenti per l'approvazione e l'autorizzazione alla diffusione.
4. I soggetti istanti devono dare adeguata rilevanza alla partecipazione del Consiglio regionale all'iniziativa e invitare una rappresentanza dello stesso all'evento.
5. È fatto altresì obbligo, in capo al soggetto istante, di valorizzare presso i cittadini l'attività istituzionale del Consiglio regionale attraverso la diffusione del materiale di comunicazione dell'iniziativa, in formato digitale e/o cartaceo.
6. La concessione del logo istituzionale del Consiglio regionale può essere accompagnata dalla concessione del logo di uno o più organismi consultivi, degli osservatori, degli organi di garanzia e degli Stati generali prevenzione e benessere.
7. L'autorizzazione all'uso del logo del Consiglio regionale è limitata alla sola iniziativa oggetto di domanda, escluso qualsiasi altro utilizzo.

8. La violazione delle disposizioni sull'uso del logo, fatta salva ogni altra azione a tutela del Consiglio regionale, costituisce causa di esclusione dal contributo, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. d) e al soggetto istante è preclusa la facoltà di presentare domanda di organizzazione diretta, di organizzazione partecipata o di patrocinio oneroso o gratuito per l'anno in corso e per quello successivo.

9. Il Consiglio regionale non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e alla realizzazione delle iniziative alle quali concede il proprio sostegno.

10. I soggetti istanti si assumono la piena ed esclusiva responsabilità dell'organizzazione delle iniziative proposte e del rispetto della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli, pubblica sicurezza, ordine pubblico, sicurezza sul lavoro, regolarità e conformità degli impianti e degli allestimenti, nonché dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, collaudi e permessi.

ART. 13 - Termine e modalità di presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione va presentata, **a pena di esclusione dal contributo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), entro cento giorni dalla data di conclusione dell'evento.**

2. La rendicontazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma digitale MOON utilizzata per la presentazione dell'istanza.

ART. 14 – Rendicontazione delle iniziative.

1. Nella rendicontazione dell'iniziativa devono essere inserite tutte le spese sostenute, da indicarsi al lordo dell'IVA, indipendentemente dalla loro ammissibilità.

2. La rendicontazione deve contenere i seguenti documenti, esclusivamente in formato pdf:

- a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, ove individuato, con la quale:
 - viene attestato che nel rendiconto sono state inserite tutte le entrate percepite e tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;
 - viene resa la dichiarazione, ai fini dell'eventuale assoggettamento alla ritenuta d'acconto del 4 per cento di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*), relativa allo svolgimento di attività di carattere commerciale ovvero attività produttiva di reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*);
- b) la relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa;
- c) il prospetto analitico delle entrate, comprensivo dell'indicazione del contributo erogabile dal Consiglio regionale, di eventuali finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici e/o privati, nonché di eventuali altre entrate (a titolo meramente esemplificativo: entrate per vendita di biglietti, quote di iscrizione o altre forme di ingresso a pagamento, entrate da somministrazione di bevande e alimenti).

Sono escluse, tra le entrate, le somme percepite dal soggetto richiedente a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa;

- d) il prospetto analitico di tutte le spese sostenute, da indicarsi al lordo dell'IVA, fatto salvo il caso in cui la spesa rappresenti un costo non recuperabile ai sensi della normativa fiscale. Sono inoltre escluse, tra le spese, le somme percepite a titolo liberale e destinate a scopi benefici, purché sia dimostrata l'effettiva devoluzione in beneficenza tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio accompagnata da idonea documentazione giustificativa.

3. Fermi gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli **enti pubblici** sono tenuti a trasmettere **unicamente gli atti deliberativi e determinativi**, senza allegare la documentazione contabile giustificativa (fatture, ricevute), né i relativi strumenti di tracciabilità del pagamento (mandati di pagamento).

4. Fermi gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli **enti privati** devono altresì trasmettere la **documentazione contabile giustificativa** di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'evento, **accompagnata dagli strumenti di pagamento tracciabili, recanti esplicito riferimento all'iniziativa oggetto di contributo.**

Art. 15 - Documentazione contabile giustificativa trasmessa dagli enti privati

1. La documentazione contabile giustificativa trasmessa dagli enti privati, **a pena di inammissibilità della relativa voce di spesa:**

- a) deve essere intestata al soggetto istante, fatto salvo il caso di un accordo di co-organizzazione fra più soggetti, già formalizzato all'atto di presentazione dell'istanza;
- b) deve contenere esplicito riferimento all'iniziativa;
- c) deve essere accompagnata dalla relativa prova documentale del pagamento (bonifico o ricevuta di altra forma di pagamento tracciabile);
- d) deve essere emessa in conformità alla normativa vigente di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*);
- e) deve essere emessa successivamente alla data di presentazione dell'istanza, salva la possibilità di produrre giustificativi contabili emessi in data antecedente, purché riferiti a prestazioni in acconto. Le fatture di acconto saranno liquidate unitamente alle fatture a saldo solo in sede di rendiconto;
- f) deve appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, ricevuta di cessione diritti d'autore, busta paga, modello F24, documentazione relativa ai rimborsi a piè di lista per spese di ospitalità (composta dalla dichiarazione del beneficiario sull'inerenza della spesa al progetto e dalle copie dei relativi giustificativi), ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura (con citazione della normativa fiscale di riferimento). In caso di pagamenti elettronici (carta di credito o debito), la ricevuta deve essere corredata dall'estratto conto. È ammesso l'utilizzo di carte intestate al legale rappresentante o a soggetti con funzioni amministrativo-contabili

all'interno dell'ente; in tale ipotesi, la documentazione dovrà includere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'inerenza della spesa all'iniziativa.

2. Non sono ammessi pagamenti antecedenti alla data di presentazione dell'istanza, salvo quelli riferiti ai giustificativi contabili inerenti prestazioni in acconto di cui al comma 1, lettera e).
3. Non sono ammessi scontrini fiscali non parlanti o attestazioni di pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili (ad esempio: con carte di credito ricaricabili/prepagate sprovviste di iban riferite al conto corrente del soggetto istante; cessione di beni o compensazioni debito/credito).
4. I documenti contabili, unitamente ai relativi strumenti di pagamento tracciabili, devono essere singolarmente numerati e ricollegati alla relativa voce di spesa riportata nel rendiconto.

Art. 16 - Cause di esclusione dal contributo

1. Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, sono cause di esclusione dal contributo:
 - a) la mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - b) la realizzazione dell'iniziativa in modo difforme o in date diverse a quanto dichiarato nell'istanza, in assenza di preventiva comunicazione delle modifiche da parte dell'istante e relativa approvazione;
 - c) il rilascio, da parte del soggetto beneficiario, di dichiarazione non veritiere;
 - d) la violazione delle disposizioni attinenti all'utilizzo del logo del Consiglio regionale di cui all'articolo 12;
 - e) la mancata presentazione, nel termine di cento giorni dalla data di conclusione dell'evento, della rendicontazione di cui all'articolo 13, comma 1;
 - f) la presentazione di un rendiconto che evidenzi un saldo contabile positivo tra le entrate (con l'esclusione della sola voce del contributo del Consiglio regionale) e le spese;
 - g) la mancata trasmissione dell'atto costitutivo e dello statuto.
2. Costituisce ulteriore causa di esclusione la diminuzione delle spese sostenute di oltre il **10 per cento** rispetto alla soglia minima di **euro 10.000,01** di cui all'articolo 4, comma 1, accertata in sede di rendicontazione.

Art. 17 - Liquidazione del contributo

1. Ferme restando le cause di esclusione di cui all'articolo 16, la liquidazione del contributo avviene sulla base delle spese ammesse in sede di rendicontazione, effettivamente sostenute e regolarmente documentate, applicando la percentuale e nel rispetto dell'importo massimo determinati dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
2. E' ammesso uno scostamento **in eccesso nel limite del 20 per cento** del totale dell'importo di ogni singola macrovoce di cui all'articolo 9, comma 1.
3. Quando in sede di rendicontazione il saldo contabile tra il totale di tutte le entrate (con l'esclusione della sola voce del contributo del Consiglio regionale) e il totale di tutte le spese sostenute risulti inferiore

all'importo del contributo erogabile, si procede d'ufficio riducendo conseguentemente l'ammontare dell'importo liquidabile.

Art. 18 - Risorse finanziarie e criteri di ripartizione.

1. Le risorse stanziare per l'anno 2026 per l'assegnazione dei sostegni economici relativi alle organizzazioni partecipate di cui al presente avviso sono pari ad **euro 1.100.000,00** per gli enti privati e ad **euro 300.000,00** per gli enti pubblici, salvo ulteriori disponibilità definite dall'Ufficio di Presidenza.
2. La tabella "Ripartizione risorse" (**allegato C**) individua la suddivisione delle risorse finanziarie tra le province della Regione sulla base del criterio percentuale indicato nella Tabella Organizzazioni partecipate allegata ai Criteri, secondo la suddivisione dell'anno solare nei seguenti periodi:
 - primo periodo: dal 1° gennaio al 30 giugno;
 - secondo periodo: dal 1° luglio e dal 31 ottobre;
 - terzo periodo: dal 1° novembre alla prima domenica successiva alla festività del 6 gennaio.
3. Per ciascuna provincia le istanze verranno soddisfatte fino a esaurimento dei fondi stanziati per il periodo di riferimento, salvo l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse con apposita deliberazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.
4. Le eventuali risorse residue a fine di ogni periodo saranno rese disponibili per finanziarie le istanze dei periodi successivi per la provincia di riferimento. Resta ferma la facoltà per l'Ufficio di Presidenza di valutare la redistribuzione di tali risorse fra tutte le province, utilizzando il criterio percentuale di cui al comma 2, eventualmente anche in considerazione del numero di istanze presentate.

Art. 19 – Controlli.

1. Le strutture competenti effettuano idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), anche in conformità a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte.
2. Qualora venga accertato che la dichiarazione rilasciata non corrisponda al vero, il soggetto richiedente decade dal diritto al beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 445/2000, ferme restando le conseguenze penali di cui al successivo articolo 76.
3. I soggetti beneficiari sono comunque tenuti a conservare la documentazione fiscale e contabile nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

Art. 20 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si richiama la normativa regionale di riferimento e i *"Criteri e modalità per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative e manifestazioni*

istituzionali e culturali e per la concessione di patrocini in attuazione della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6" approvazione nuovo testo e abrogazione deliberazione Ufficio di Presidenza 259/2024 e deliberazione Ufficio di Presidenza 22/2025" di seguito "Criteri"), approvati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 324/2025, e secondo le modalità e i limiti individuati nel presente avviso.

ART. 21 – Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Relazioni Esterne, Cerimoniale, Patrocini e contributi dott.ssa Isabella Comini.

ART. 22 - Informativa per il trattamento dei dati personali

1. I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte.
3. Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Fabrizio D'Alonzo (dpo@cr.piemonte.it).

ART. 23 - Informazioni

1. Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte all'indirizzo <https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/portata-di-mano/organizzazioni-partecipate>
Per informazioni: rel.esterne@cert.cr.piemonte.it – 011/5757164 - 011/57.57315 - 011/57.57.272.

La Segretaria Generale

Dott.ssa Aurelia Jannelli